



LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Renata Silva	PRESIDENTE
Dott. Tiziana Maccarrone	CONSIGLIERE
Dott. Gian Paolo Macagno	CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. **207/2017 R.G.**

promossa da:

M , rappresentati e difesi, per procure allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. , e presso il predetto elettivamente domiciliati;

- APPELLANTI -

contro

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C., in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante dott. Pier Vittorio Vietti, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa costitutiva in appello, dagli Avv.ti

;

- APPELLATA -

La Corte,

letta la sentenza impugnata;

letti gli atti di causa;

preso atto delle domande ed eccezioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti; impregiudicata ogni ulteriore valutazione e decisione, la Corte ritiene opportuno e necessario – anche alla luce delle pronunce della S.C. (Cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 23192 del 4 ottobre 2017; Cass. civ. S.U. n. 24675/17, Cass. civ. Sez. VI, ord. 5598/2017) - disporre una verifica tecnico-contabile avente ad oggetto una modalità di computo del TEG che tenga conto del tasso di mora come pattuito contrattualmente, ulteriore e alternativa rispetto a quella già direttamente operata in via empirica, con esito negativo rispetto alle pretese attoree, dal primo giudice.

Si formula pertanto il seguente quesito:

“Accerti il Consulente se, con riguardo al contratto di mutuo del 3.4.2005 oggetto di causa siano stati pattuiti interessi usurari, verificando le specifiche previsioni contrattuali riguardanti sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori, e precisandosi che la verifica



rispetto alla soglia – da individuarsi alla data della pattuizione - dovrà avere ad oggetto non il rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta (o del capitale insoluto alla scadenza), ma il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia), da verificarsi ex ante, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora e il mutamento che conseguentemente si produce nel piano di rimborso/ammortamento, si modifica il tasso effettivo annuo del credito erogato.
In caso di superamento delle soglie usuarie, quanto meno nell'ipotesi del c.d. "worst case", che ricorre quando il prenditore del finanziamento risulta insolvente ad ogni scadenza ma provvede ad effettuare versamenti che coprono solo ed esclusivamente gli interessi di mora, eseguiti tempestivamente ossia non appena vengono addebitati unitamente alla rata successiva del mutuo, provveda a due distinte ricostruzioni, calcolando: a) l'importo totale degli interessi corrisposti dal mutuatario; b) la sola porzione di interessi debordanti rispetto alla soglia usuraria".

p.q.m.

RIMETTE la causa in istruttoria;

DISPONE procedersi a CTU contabile per accertare quanto in parte motiva;

NOMINA consulente tecnico di ufficio il dott. Ermanno Garola con studio in Via Cesare Battisti 6, Rivoli (TO);

FISSA per il conferimento dell'incarico l'udienza del 25 settembre 2018 ore 10,45.

Si comunichi e si avvisi il CTU.

Torino, 24 luglio 2018

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Gian Paolo Macagno

IL PRESIDENTE

Dott. Renata Silva

